

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Genova

I Sezione Civile

In persona del dott. Paolo Pierantozzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da BARISONE GIUSTINA, residente in Genova (GE), Via San Donato 9/20, CAFFERATA ROSSELLA, residente in Genova (GE) Via Crimea 10/1, CELENTANO CAROLA, residente in Genova (GE), Via Piave 20/23, DEFILIPPI MICHELE, residente in Genova (GE), Via San Biagio 12 I uni, SBURLATI VITTORIO, residente in Genova (GE), Via Tavella 13/4, GAIONE ROBERTO, residente in Genova (GE), Via Apparizione 17/24, PASTORINO MICHELE, residente in Genova (GE), Via di Peietti 5 unico, CHIAPPONI ROBERTO ALFREDO, residente in Genova (GE), Via della Crocetta 2/2, CHIAPPONI GEMMA, residente in Genova (GE), Via A. Burlando 38/6 e VALENZANO ARCANGELA, residente in Genova (GE), Via Vesuvio 12 a /13 ed ivi tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio degli avv.ti Enrico Ivaldi e Federica Guido in Via Porta d'Archi 10/17, che li rappresentano e difendono come da mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

AMIU GENOVA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Pietro Antonio D'Alema, corrente in Genova Via D'Annunzio 27 ed ivi domiciliata in Via Roma 3/2 presso e nello studio del prof. avv. Antonio Lovisolo che la rappresenta, difende ed assiste in forza del mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Oggetto: restituzione somma per illegittima applicazione IVA sulla T.I.A. .

Conclusioni per parte attrice:

Voglia il Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa e per tutto quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 24 luglio 2009 n.238, che la società AMIU S.p.a. ha illegittimamente applicato l'IVA sulla T.I.A. - Tariffa di Igiene Ambientale e conseguentemente condannare la predetta società a restituire a ciascuno dei conchiudenti, l'importo dell'IVA per gli anni 2006-2007-2008 e 2009, vale a dire in favore della signora Barione Giustina €.17,30.=, della signora Cafferata Rosella €.78,84.=, della signora Cementano Carola €.64,22.=, del signor De Filippi Michelé €.121,24.=, del signor Sburlati Vittorio €.63,97.=, del signor Gaione Roberto €.27,01.=, del signor Pastorino Michele €.54,34.=, del signor

SENTENZE

N° 13406/11

N° 3982 Sent. 12

N° 39524 Cron. 12

N° / Rep.

Oggetto: RESTITUZIONE

Chiapponi Roberto Alfredo €.91,15.=, della signora Chiapponi Gemma €.46,92.= e del signor Valenzano Arcangelo €.87,28.=.

Per ciascun importo dovrà essere computata rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi compensativi.

Vinte le spese, i diritti e gli onorari.

Conclusioni per parte convenuta:

Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare anzitutto il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario e, segnatamente, della Commissione Tributaria Provinciale di Genova e, comunque, dichiarare l'intervenuta decadenza della domanda di rimborso delle somme versate per gli anni 2006, 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/92 o, quantomeno, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n.4 del codice civile.

In via principale accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità della domanda degli attori conchiudenti per i motivi tutti di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione depositato il 18 ottobre 2011 e ritualmente notificato gli attori in epigrafe evocavano in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Genova, AMIU S.p.a. per sentirla condannare alla restituzione dell'IVA relativa agli anni dal 2006 al 2009, illegittimamente addebitata e percepita sulla Tassa di Igiene Ambientale assolta dai predetti.

All'udienza del 20 dicembre 2011 compariva per gli attori l'avv. Federica Guido che insisteva come in atto di citazione, mentre era presente l'avv. Ciolo in sostituzione dell'avv. Lovisolo per la convenuta AMIU, che si era costituita depositando comparsa di costituzione e risposta in data 19 aprile 2011 ed insistendo come in essa.

L'avv. Guido contestava tutto quanto ex adverso dedotto.

All'udienza del 28 febbraio 2012 le parti, rispettivamente rappresentate dall'avv. Federica Guido che depositava sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n.739/2011 e sentenza della Corte di Cassazione n.2064 del 28 gennaio 2011 e dall'avv. Andrea Ciolo in sostituzione dell'avv. Lovisolo che depositava sentenza del Giudice di Pace di Genova n.299 del 29 dicembre 2011 e sentenza della Corte di Cassazione n.2320 del 17 febbraio 2012, chiedevano fissarsi udienza di precisazione conclusioni ed assegnazione a sentenza, data la natura esclusivamente documentale della causa.

All'udienza del 30 maggio 2012, comparivano per gli attori l'avv. Federica Guido e per parte convenuta l'avv. Andrea Ciolo in sostituzione dell'avv. Lovisolo e, questo giudice, previ l'autorizzato deposito e scambio delle note conclusive e la precisazione delle conclusioni come in atti, tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione.

Si premette che questo giudice non può che affermare la propria competenza giurisdizionale per il caso in esame; tale convincimento si basa sul fatto che in caso di domanda di restituzione dell'IVA indebitamente calcolata e corrisposta sulla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale sino al 2008 e Tariffa Integrata Ambientale dal 2009, a sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.2064 del 28 gennaio 2011, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo è appena il caso di rammentare che la società convenuta nel processo ha la stessa natura giuridica di AMIU, quale società per azioni a capitale pubblico.

che svolge analoga attività di smaltimento dei rifiuti urbani.

Tale sentenza, con riferimento a caso del tutto assimilabile al presente, ha richiamato il principio secondo cui "in tema di IVA spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per l'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché infatti soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata"; la Corte di Cassazione ha così definitivamente affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria per quanto concerne il rimborso dell'IVA indebitamente percepita.

Risulta conseguentemente priva di pregio e destituita di fondamento la tesi di AMIU secondo cui si dovrebbero applicare al procedimento presente le disposizioni previste per il processo tributario previste dal D.Lgs. n.546/1992, con particolare riguardo al disposto di cui all'art. 21, comma 2 dello stesso l'attore sarebbe decaduto dalla facoltà di richiedere il rimborso IVA per le annualità 2006, 2007 e 2008.

Infatti tale eccezione, peraltro sostenuta anche in premessa della note conclusive di parte convenuta, risulta superata ed assorbita dal rigetto preliminare dell'eccezione di carenza giurisdizionale di questo giudice, atteso che solo se si fosse dichiarata l'incompetenza giurisdizionale in favore della Commissione Tributaria, il procedimento avrebbe dovuto seguire le norme del processo tributario.

Con riguardo all'eccezione di parte convenuta in ordine alla circostanza che l'applicazione dell'IVA nel caso di specie sarebbe necessaria per la ritenuta ottemperanza alle norme legislative vigenti "che ne hanno imposto l'applicazione", va osservato che le norme di cui fa menzione AMIU sono fondamentalmente quelle contenute nel DPR n.633/1972 e le successive modifiche, quali ad esempio l'art. 4 del DL n.557/1993 che avrebbe aggiunto il n.127 sexiesdecies alla Tabella A allegata al predetto DL 633/1972, il quale reca l'elencazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota del 10%. Il n.127 sexiesdecies vi assoggetterebbe "le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lett. d), l), e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2 e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g) del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione d'impianti di fognatura e depurazione".

Sembra peraltro che la voce n.127-sexiesdecies, anche se ricomprende nelle prestazioni in essa menzionate quelle di smaltimento rifiuti, in tanto lo potrebbe in quanto i corrispettivi percepiti a fronte di tali attività presentassero i presupposti soggettivo ed oggettivo per l'assoggettamento all'imposta ovvero che costituissero corrispettivo a fronte del servizio reso.

Ma, come sopra esposto, la TIA è completamente priva di tale caratteristica, atteso che la disposizione in esame potrebbe essere assoggettata ad IVA solo nell'ipotesi in cui una società commerciale svolga attività lo smaltimento dei rifiuti ed a fronte di tale prestazione ottenga dal cliente un corrispettivo per il servizio reso, commisurato ad esso in funzione di un normale rapporto sinallagmatico.

Ciò non si verifica nella fattispecie in esame.

In conclusione, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n.3294 del 2

marzo 2012, l'IVA, "come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta, da cui trae beneficio il soggetto stesso. Per quanto attiene poi all'IVA, il DPR n.633/del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi verso corrispettivo e non quelle finanziate mediante imposte"... omissis....

Ne consegue che la presente domanda di ripetizione d'indebito e la richiesta di rimborso per cui è causa soggiacciono senza dubbi di sorta al termine prescrizionale ordinario.

Vedasi in proposito la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sez.XXI del 16 giugno 1990 n.4703, a mente della quale "la riscossione di imposta conseguente ad errore materiale commesso da un ufficio finanziario si configura come ipotesi di indebito arricchimento onde alla ripetizione non si applicano i termini di decadenza delle norme fiscali, ma esclusivamente la prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 cc."

A prescindere dalla ora accennata richiesta in via subordinata, che di per sé sembrerebbe implicare il riconoscimento della possibile fondatezza della domanda attorea, si deve comunque osservare che il presupposto impositivo della tassa in questione è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di che trattasi è reso in modo continuativo, in relazione al quale la Corte Costituzionale con sentenza n.238 del 16 luglio 2009, ha incidentalmente stabilito che la TIA ha natura tributaria e pertanto è "estranea all'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi del DPR n.633 del 1972.

Dopo avere chiarito che, come disposto per la TARSU, in cui era il Comune il soggetto attivo del tributo, la struttura autoritativa è eguale anche in regime di TIA, con riguardo alla quale l'art. 49 del D.Lgs. n.22 del 1997 "da un lato identifica nel gestore del servizio il soggetto che la applica e riscuote e, dall'altro, non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento, di liquidazione della prestazione dovuta, di contenzioso e di sanzioni e interessi per omesso e ritardato pagamento", essendo innegabile che il soggetto attivo del prelievo è il Comune; ciò anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a terzi l'accertamento e la riscossione ... e la relativa legittimazione a stare in giudizio."

La Corte Costituzionale ha inoltre in merito rammentato che già in regime di TARSU al Comune era riconosciuta la possibilità di affidamento a terzi del servizio, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso.

Sotto questo profilo la normativa TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che "il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU."

La circostanza che per il pagamento della TIA sia prevista la semplice emissione di "bollette che tengono luogo delle fatture ..., sempre che contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n.633 del 1972", non esclude in via interpretativa, con specifico riferimento alla TIA, che le dette bollette costituiscano atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie, avendo tali atti "pur con un diverso nomen iuris, la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi ..., con l'ovvio corollario che le suddette bollette, avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi".

Va aggiunto che risultano analoghi i criteri di commisurazione dei due prelievi (TARSU e TIA), quantomeno per i Comuni con popolazione non inferiore a 35000 abitanti.

Irrilevante ai fini del caso in esame è la circostanza che l'unica sostanziale differenza tra i due prelievi è che "mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune, ... per la TIA il gettito deve invece assicurare sempre l'integrale copertura del costo dei servizi... Tuttavia tale differenza non è sufficiente a caratterizzare in senso privatistico la TIA, perché nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettività), possa essere integralmente finanziata da un tributo."

E, alla stregua della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, del tutto evidente la piena condivisibilità dell'affermazione, sopra riportata, secondo la quale, attesa la natura tributaria di TARSU e TIA, entrambi i prelievi sono estranei all'applicazione dell'IVA.

Al riguardo deve ancora richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale secondo cui "la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata ...a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR n.633/1972 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi.

Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, quella prevista dall'alinnea e dalla lettera b) del 5° comma dell'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n.633, secondo cui ai fini dell'IVA sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le attività di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore."

La domanda proposta dai conchiudenti va pertanto accolta integralmente, con conseguente condanna di AMIU S.p.a., che ha illegittimamente applicato l'IVA sulla TIA relativa agli anni 2006,2007, 2008 e 2009 a restituire il complessivo importo di €.652,17.= ripartito tra gli attori come in conclusioni, indebitamente percepiti dalla convenuta, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di anno in anno vigenti e gli interessi moratori compensativi da computarsi sugli importi così annualmente risultanti, dalla data dei singoli versamenti a quella dell'effettivo rimborso.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Genova, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da BARISONE GIUSTINA, CAFFERATA ROSSELLA, CELENTANO CAROLA, DEFILIPPI MICHELE, SBURLATI VITTORIO, GAIONE ROBERTO, PASTORINO MICHELE, CHIAPPONI ROBERTO ALFREDO, CHIAPPONI GEMMA e VALENZANO ARCANGELA contro AMIU S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Pietro Antonio D'Alema:

1) Accoglie la domanda proposta dagli attori sopra indicati, dichiarando che AMIU S.P.A. ha illegittimamente applicato l'IVA sulla TIA per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e condannandola alla restituzione in favore di:

-BARISONE GIUSTINA per €.17,30.=

-CAFFERATA ROSSELLA per €.78,84.=

-CELENTANO CAROLA per €.64,22.=

- DEFILIPPI MICHELE per €.121,24.=
- SBURLATI VITTORIO per €.63,97.=
- GAIONE ROBERTO per €.27,01.=
- PASTORINO MICHELE per €.54,34.=
- CHIAPPONI ROBERTO ALFREDO per €.91,15.=
- CHIAPPONI GEMMA per €.46,92.=
- VALENZANO ARCANGELA per €.87,28.=

Ciascun importo oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva dalla data dei singoli versamenti a quella dell'effettivo rimborso.

2) Condanna AMIU S.P.A. al pagamento delle spese e competenze legali che liquida nella complessiva misura di €.1200,00.=, di cui €.600,00.= a titolo di diritti ed €.600,00.= a titolo di onorari, oltre IVA se ed in quanto dovuta, 12,50% a titolo di rimborso forfetario ex art.14 TF, CPA come per legge.

Così deciso in Genova il 6 maggio 2012

Il Giudice di Pace
(dott. Paolo Pierantozzi)

